

Accesso a pensione nel 2019: i requisiti richiesti dalla normativa in vigore.

In attesa delle modifiche o proroghe in materia previdenziale, annunciate dal Governo, è ancora incerta la sorte di "Quota 100".

Nel 2019 i **requisiti** per il diritto a pensione **si innalzeranno a seguito dell'incremento delle aspettative di vita**. E' previsto un aumento di cinque mesi, che si rifletterà sia sul requisito di età che su quello contributivo. Di conseguenza **nei primi cinque mesi dell'anno 2019 nessuno potrà maturare i nuovi requisiti di accesso a pensione**, bensì potranno accedere a pensione tutti coloro che hanno già maturato i requisiti previsti nel 2018. L'unica eccezione allo slittamento di sei mesi della prima decorrenza utile riguarda coloro **che possono aver diritto a maggiorazioni contributive legate al servizio, al riconoscimento di invalidità, e alla condizione di non vedenti**. Si attende inoltre l'eventuale conferma dell'Ape Sociale in quanto la misura ha una validità temporanea fino alla fine del 2018. I **requisiti per il diritto alle diverse tipologie di pensione ordinarie** sono riassunti nella tabella sotto riportata.

Pensione di vecchiaia	
Requisiti anagrafici uomini e donne	Requisiti contributivi
67 anni	Anzianità contributiva minima di 20 anni
Pensione anticipata	
Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
Anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi	Anzianità contributiva minima 43 anni e 3 mesi
Pensione anticipata per lavoratori precoci (1 anno di contribuzione da lavoro prima del compimento del 19° anno di età) addetti ad a "lavori gravosi", disoccupati, che assistono soggetti portatori di handicap grave..)	
Requisiti contributivi uomini e donne	
Anzianità contributiva minima di 41 anni e 5 mesi	

Alle prestazioni ordinarie sopra indicate si aggiungono anche quelle conseguibili con il **cumulo o la totalizzazione** fra le diverse gestioni previdenziali pubbliche e di quelle dei liberi professionisti. Per le pensioni in **"cumulo"** valgono i requisiti della tabella sopra

In questo numero:

INCA: Accesso a pensione nel 2019 in attesa di... "Quota 100"

INPS: novità in materia di indennità di maternità e paternità per gli iscritti alla Gestione Separata,

MEF: perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2018 e valore definitivo anno 2017,

INCA: Elaborazione RED relativi al 2016. Comunicazioni INPS,

Immigrazione.

Nel 2019 scatta l'inasprimento dei requisiti per l'accesso a pensione ordinaria determinato dalla revisione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita introdotto nel nostro ordinamento previdenziale dalla legge 122/2010.

riportata. Per le prestazioni a seguito di **"totalizzazione"** i requisiti invece vengono indicati nella tabella seguente:

Pensione vecchiaia		
Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Decorrenza (Finestra)
66 anni	Anzianità contributiva minima di 20 anni	18 mesi dalla maturazione dei requisiti di età e contribuzione
Pensione anzianità		
Requisiti contributivi uomini e donne	Decorrenza (Finestra)	
Anzianità contributiva minima di 41 anni	21 mesi dalla maturazione dei requisiti di età e contribuzione	

Inoltre vi sono prestazioni che competono a **coloro che hanno versato contribuzione solo a partire dal 1996 (sistema contributivo)** che presuppongono la maturazione, oltre che dei requisiti anagrafici (almeno **64 anni di età**) e/o contributivi (almeno **20 anni di contribuzione**) anche il requisito di importo minimo (**importo soglia**).

Assegno sociale: La normativa sull'incremento dei requisiti per il diritto alle prestazioni in relazione agli incrementi delle aspettative di vita trova applicazione anche per le prestazioni di carattere assistenziale. Pertanto anche il requisito di età previsto per il diritto all'assegno sociale **si innalza di 5 mesi** e quindi l'età prevista nel 2019 per poterlo conseguire è di **67 anni**. Già nel 2018 c'era stato l'incremento di 1 anno di età: su questo l'INPS ha pubblicato un messaggio nel quale ha chiarito che coloro che avevano compiuto il requisito di età entro la fine dell'anno precedente potevano richiedere la prestazione senza dover maturare il nuovo requisito di età. Il requisito nel **2018 era di 66 anni e 7 mesi** e quindi le nate e i nati entro il **31 maggio 1952** possono comunque acquisire il diritto alla prestazione in presenza degli altri requisiti richiesti.

INPS: novità in materia di indennità di maternità e paternità per gli iscritti alla Gestione Separata

Importanti le novità introdotte dalla l. 81/2017 al testo unico in materia di tutela della maternità e della paternità (d.lgs n. 151/2001) e recepite con un certo ritardo dall'INPS con la [circ. 109/2018](#).

Congedo di Maternità: La fruizione dell'indennità, spettante per cinque mesi (due prima e tre dopo la data presunta di parto) **non è più condizionata**, a differenza del previgente regime normativo, **all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa** e, di conseguenza, il **percepimento di compensi** nel periodo di corresponsione dell'indennità di maternità o paternità non preclude l'erogazione dell'indennità stessa. La riforma si applica sia agli eventi "parto" sia alle adozioni o affidamenti

preadottivi nazionali o internazionali.

Maternità anticipata: Le richieste di indennizzo di **periodi di interdizione anticipata e prorogata**, non essendo stati interessati dalla riforma, potranno essere accolte solo a fronte di **effettiva astensione dal lavoro**.

Congedo Parentale: Un'altra importante novità è la **nuova modalità di fruizione** del congedo parentale a seguito **dell'aumento da tre a sei mesi** del periodo massimo complessivo di fruizione, per entrambi i genitori, e dell'elevazione dei limiti temporali di **fruibilità** dello stesso **da uno a tre anni**. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, **non potranno complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi**. Pertanto, l'Istituto continuerà a far dichiarare al soggetto richiedente i periodi di congedo fruiti da se stesso o dall'altro genitore in una cassa o gestione non amministrata dall'INPS.

Requisiti contributivi: L'erogazione **dell'indennità di maternità** continua ad essere subordinata al possesso del **requisito contributivo delle tre mensilità**, dovute o versate, comprensive dell'aliquota maggiorata, **nei dodici mesi antecedenti** l'inizio del periodo indennizzabile. Per fruire invece del **congedo parentale** è necessario verificare **la sussistenza del requisito sopra indicato in occasione di ogni domanda di congedo**.

Parto prematuro: In caso di **parto fortemente prematuro** (avvenuto in data antecedente all'inizio del periodo indennizzabile) o di **parto avvenuto successivamente alla data presunta**, l'indennità viene erogata a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro e ciò anche se il periodo indennizzato per effetto degli eventi sopra menzionati, supera i cinque mesi e un giorno.

Flessibilità del congedo di maternità: La lavoratrice **avrà ancora l'obbligo di comunicare all'Inps, la scelta di avvalersi della flessibilità**, ma non dovrà produrre la certificazione medica. La stessa dovrà essere acquisita prima dell'inizio della flessibilità e prodotta al proprio committente.

Ciò consentirà di individuare il periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall'interessata.

Periodo transitorio: La norma è entrata in vigore dal 14 Giugno 2017, pertanto saranno indennizzabili i periodi di congedo di maternità, paternità o congedo parentale **iniziati in data coincidente o successiva**. Non saranno indennizzati, invece, i periodi di congedo conclusi prima di tale data (indennizzati solo a fronte dell'effettiva astensione).

Per quanto riguarda i **periodi di congedo in corso di fruizione** al 14 giugno 2017, saranno indennizzati i giorni antecedenti solo se accertata l'effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi dovranno essere indennizzati a prescindere dall'accertamento di tale astensione.

Invio delle domande: L'INPS precisa che le domande dovranno essere presentate in **modalità telematica**, l'applicazione è stata aggiornata per consentire, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 81/2017, ossia **dal 14 giugno 2017**, sia l'acquisizione di periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi, sia di periodi superiori ad un anno e fino a tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

MEF: perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2018 e valore definitivo anno 2017

Pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 275** del 26 novembre 2018, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il **Decreto 16 novembre 2018**. Il provvedimento contiene sia il valore della variazione percentuale (salvo conguaglio), per il calcolo dell'**aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018** con decorrenza dal 1° gennaio 2019, che il **valore definitivo** della variazione percentuale da considerarsi **per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018**, che è stato confermato nell'aumento del 1,1%. Ecco lo stralcio del provvedimento:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 e' determinata in misura pari **a +1,1 dal 1° gennaio 2018**.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 e' determinata in misura pari **a +1,1 dal 1° gennaio 2019**, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

CAF INCA e SPI: Campagna RED e Dichiarazioni di Responsabilità 2018

Come sapete la circolare congiunta CAF - INCA - SPI n. 379 del 22 novembre scorso ha riassunto le novità introdotte dalle nuove Convenzioni stipulate dall'INPS con i CAAF e con il Ministero della Salute in materia di RED e Dichiarazioni di Responsabilità 2018. Rimandiamo quindi a quella circolare per tutte le informazioni dettagliate, mentre qui indicheremo alcune brevi note operative

RED: Devono presentare il modello RED:

- **I pensionati**, se il loro reddito (diverso da pensione) è mutato rispetto a quello dell'anno precedente;
- **I pensionati esonerati dal presentare la**

dichiarazione dei redditi all'Agenda delle Entrate (modello 730 o REDDITI Persone Fisiche), che possiedono ulteriori redditi rispetto alla pensione non dichiarati e/o parzialmente dichiarati.

Viceversa, non devono presentare il modello RED:

- **I pensionati che per obbligo o per facoltà, presentano la dichiarazione dei redditi** (modello 730 o REDDITI PF) e non possiedono redditi che, seppur esenti o esclusi dalla dichiarazione, sono rilevanti ai fini della prestazione.

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ: A seguito della Convenzione INPS - Ministero della Salute dello scorso 8 marzo, l'Istituto **non invierà più la richiesta ai destinatari di modelli ICRIC ricovero**, in quanto i dati relativi ai ricoveri avvenuti nel 2017 verranno forniti direttamente dal Ministero della Salute. Pertanto per la campagna Dichiarazioni di Responsabilità 2018, **andranno compilati e trasmessi solo i seguenti modelli:**

- **ICRIC Frequenza** per le informazioni sulla frequenza scolastica dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza.

- **ICLAV** per lo svolgimento di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile.

- **ACC. AS/PS** per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. Tali modelli devono essere presentati con esclusivo riferimento alla Campagna Solleciti 2017 (per l'anno 2016). La spedizione delle comunicazioni, come per i modelli RED, dovrebbe iniziare nella prima decade del mese di dicembre.

INCA: Elaborazione RED relativi al 2016. Comunicazioni INPS

Molti pensionati stanno ricevendo lettere dall'INPS con la comunicazione di variazione dell'importo di pensione dal mese di Dicembre 2017. Si tratta del risultato delle elaborazioni RED per i redditi 2016. Sono tre tipi di lettera, individuabili dal codice presente in alto a destra:

RED/CRED: Esito elaborazione del red a credito (anche se non riportato nella lettera) che verrà validato e posto in pagamento ad inizio 2019.

RED/INV: Esito elaborazione del red senza variazioni di importo in pagamento.

RED/DEB: Esito elaborazione del red a debito che verrà trattenuto da marzo 2019 se l'importo della/e pensioni è superiore il trattamento minimo.

Immigrazione

Conversione in Legge del Decreto Salvini

Pubblicata la Legge 132/2018

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 281 del 3.12.2018 la [Legge 132/2018](#) di conversione del DL 113/2018 "recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione sicurezza pubblica, nonché misure

[segue pg. 4](#)

per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate". Nella G.U. è inoltre disponibile il [Testo coordinato del DL 113/2018 con la Legge 132/2018](#).

Comuni condannati per le ordinanze anti-ospitalità dei richiedenti asilo

Accolti i ricorsi presentati contro i Comuni di Inzago, Cologno Monzese, Gallarate

Secondo il Tribunale di Milano, adottare le ordinanze sindacali sulla base della presunta pericolosità dei richiedenti asilo costituisce molestia discriminatoria per ragioni etniche e razziali; i comuni condannati a pubblicare la decisione e a risarcire il danno. La vicenda esaminata dal Tribunale di Milano nasce nel settembre 2017 allorché numerosi sindaci leghisti avevano adottato un unico modello di "ordinanza sindacale contingibile e urgente" con la quale avevano imposto una serie di oneri procedurali a tutti i privati che intendessero mettere a disposizione i propri immobili per attività di accoglienza dei richiedenti asilo mediante convenzioni con la Prefettura. Dopo pochi mesi, gran parte delle ordinanze erano state revocate a seguito di interventi dei Prefetti che avevano segnalato l'illegittimità delle ordinanze e in qualche caso avevano anche proposto ricorso al TAR contro i Comuni. Anche ASGI, NAGA e APN avevano proposto ricorso contro i Comuni che non avevano tempestivamente revocato le ordinanze (in Lombardia Inzago, Cologno Monzese, Gallarate e altri in provincia di Bergamo e Brescia) facendo valere il carattere discriminatorio delle ordinanze che qualificavano la presenza dei richiedenti asilo come un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza urbana. Questa impostazione è stata pienamente accolta dal Tribunale di Milano con le ordinanze entrambe del 21 novembre 2018 ([RG 60484](#) e [RG 23972](#)) che ha accertato il carattere discriminatorio delle ordinanze, ha condannato i Comuni a pubblicare la decisione su "La prealpina" e sul sito del Comune e a un risarcimento del danno "da discriminazione" nella misura simbolica di 1000 euro a favore di ciascuna associazione... (fonte: www.asgi.it)

Cittadinanza italiana per i discendenti in linea femminile di avo italiano

La diffida di "Altro diritto"

L'associazione "Altro Diritto" ha inviato una [diffida](#) al Consolato d'Italia in Londra e al MAE per discriminazione di genere nel riconoscimento della cittadinanza italiana. L'Altro Diritto ha contestato la previsione discriminatoria di automatica perdita della cittadinanza italiana per i discendenti in linea femminile di avo italiano. Il Consolato ha rigettato la domanda di riconoscimento della cittadinanza a una discendente di cittadina italiana per applicazione del principio di automatica perdita dello status per la donna che abbia contratto matrimonio con cittadino straniero prima dell'entrata in vigore della costituzione italiana. (fonte: <http://www.altrodiritto.unifi.it/>)

La richiesta di Protezione Internazionale

Le competenze della Questura - domicilio

Il Tribunale di Roma con [decreto del 21 novembre 2018](#) ha affermato, nel solco di numerose decisioni presso diversi Tribunali, che la Questura non ha alcun potere discrezionale in tema di protezione internazionale ed è chiamata semplicemente a ricevere la domanda di asilo, la cui valutazione nel merito è affidata esclusivamente alle Commissioni Territoriali. Il Tribunale di Roma ha ordinato alla Questura di Roma di formalizzare entro 6 gg. una richiesta di asilo, dovendosi considerare illegittimo il rifiuto della Questura medesima giustificato dalla presunta insufficienza del domicilio indicato e dalla mancanza del test del DNA (per dimostrare il rapporto con il minore), ribadendo che il Questore non ha alcun potere di filtro o decisionale e che deve al più presto formalizzare le richiesta senza poter subordinare la formalizzazione medesima ad alcuna richiesta documentale. Si segnala anche il [decreto del Tribunale di Roma del 29.11.2018](#), su un ricorso analogo.

Materiali

Istat – report "Natalità e fecondità della popolazione residente" - anno 2017



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)